

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza Archivistica del Veneto e del Trentino Alto-Adige

Sede di Trento

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Il servizio pubblico delle biblioteche degli Istituti archivistici è regolato dagli artt. 108 e seguenti del Regolamento archivistico (R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163) e dalle linee guida stabilite con Circolare Ministero Beni Culturali, 26 novembre 1997, n. 249, *Regolamento delle biblioteche degli Istituti archivistici*.

FUNZIONI

La biblioteca della sede di Trento della Soprintendenza Archivistica del Veneto e del Trentino Alto Adige è destinata sia agli impiegati dell'Istituto, sia al pubblico, in quanto aderisce al Sistema Bibliotecario Trentino.

ORARIO

La biblioteca osserva il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.30, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:30.

Chiusure temporanee possono essere disposte per revisioni, manutenzioni ed altri motivi straordinari di cui sarà dato avviso.

AMMISSIONE

La consultazione della biblioteca è libera.

Gli utenti, con l'autorizzazione del responsabile, possono portare volume e fotocopie di loro proprietà esclusivamente se necessari alla consultazione delle opere possedute dalla biblioteca (bibliografie e testi da collazionare).

Nessuno può entrare in biblioteca per semplice passatempo o per motivi comunque estranei ai fini istituzionali. Gli utenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento in uso negli Istituti culturali.

CONSULTAZIONE

I volumi sono consultati nella sala lettura. Essi possono essere portati fuori dalla sala esclusivamente a scopo di riproduzione, previa autorizzazione del responsabile.

Le tesi di laurea e di dottorato possono essere consultate dopo 5 anni, salvo diversa indicazione dell'autore.

DISTRIBUZIONE

Il materiale bibliografico è disponibile a scaffale aperto. Non è consentita la consultazione contemporanea di più di 5 pubblicazioni.

PRESTITO

Il prestito non è consentito.

RIPRODUZIONI

È possibile riprodurre, a proprie spese, per usi personali di studio le opere possedute dalla biblioteca nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche (max 15%), purché lo stato di conservazione delle opere consenta la riproduzione.

La riproduzione di norma non può essere effettuata con mezzi propri e viene realizzata nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei per garantire la tutela del materiale. Possono essere riprodotte tramite fotocopia le pubblicazioni con data di stampa posteriore al 1900; sono invece esclusi i volumi il cui stato di conservazione sia precario o che potrebbero subire danni, i volumi il cui formato superi i cm. 25x35x6, nonché le tavole eccedenti il formato dei libroni cui sono inserite.

Le tesi di laurea e di dottorato possono essere riprodotte solo se la richiesta è accompagnata dall'autorizzazione scritta dall'autore, con firma regolarmente autenticata.

Le modalità di effettuazione delle fotocopie sarà concordata con il bibliotecario.

SANZIONI

Chi contravvenga alla normativa sopra indicata, fatta salva ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla biblioteca; in particolare chi si renda colpevole di sottrazioni, mutilazioni o danneggiamenti di qualsiasi natura del patrimonio dell'Istituto sarà escluso dalla biblioteca e deferito all'autorità giudiziaria.

Potrà inoltre essere escluso chi faccia segni o scriva, anche a matita, su libri e documenti e chi disturbi in qualsiasi modo l'attività di studio e di lavoro. Resta fermo, in tutti i casi sopra indicati, l'obbligo del risarcimento del danno.